

# Messaggio 2998

## Concernente la modificazione del l'articolo 48 Legge sulle Scuole medie e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982

Onorevoli signori,  
Presidente e Consiglieri,

la Scuola per assistenti tecnici (SAT), istituita con Decreto legislativo del 16.2.1971, è annessa alla Scuola tecnica superiore ed ha lo scopo di formare culturalmente e professionalmente il personale preposto, con responsabilità direttive, alla conduzione di un cantiere edile e del genio civile.

L' art. 48 della Legge sulle SMS e sulla STS del 26 maggio 1982 definisce lo scopo e la struttura della scuola e ne precisa le condizioni di ammissione.

Il ciclo di formazione ha una durata di sette semestri: quattro semestri d' insegnamento in sede (settembre-marzo) alternati a tre semestri di pratica di cantiere (aprile-agosto).

L' alternanza tra lo studio e la pratica di cantiere, svolta presso un' impresa di costruzione, è la peculiarità della SAT.

La scuola collabora strettamente con il Centro professionale della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino, con sede a Gordola.

I diplomati di questa scuola sono stati, finora, 99.

Nell' anno scolastico 1985/86 la SAT è frequentata da 58 allievi così suddivisi:

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Prima classe   | <b>allievi 22</b> |
| Seconda classe | <b>allievi 16</b> |
| Terza classe   | <b>allievi 9</b>  |
| Quarta classe  | <b>allievi 11</b> |

Il 23 maggio 1985 la SAT è stata riconosciuta dal Dipartimento federale dell' economia pubblica come Scuola dei tecnici ST ai sensi dell' art. 58 della Legge federale sulla formazione professionale. il relativo Decreto autorizza i diplomati della SAT a portare il titolo di Tecnico ST.

Il paragrafo 3 dell' art. 48 della Legge sulle SMS e sulla STS fissa le seguenti condizioni di ammissione:

"Sono ammessi alla SAT i possessori di un certificato di capacità professionale di muratore, carpentiere, gessatore, disegnatore del genio civile, disegnatore dell' edilizia, disegnatore catastale".

Si propone di completare il paragrafo 3 dell' art. 48 della Legge sulle SMS e sulla STS con l' aggiunta della clausola che, per essere ammessi alla SAT, occorre almeno un anno di attività professionale di cantiere - clausola questa richiesta anche dalla Società svizzera degli impresari costruttori, sezione Ticin. Durante l' anno di pratica preliminare gli allievi, futuri assistenti tecnici ST, prendono contatto con la vita del cantiere e iniziano il primo anno di studio alla SAT con un bagaglio di conoscenze pratiche non indifferente.

L' anno di pratica serve inoltre per motivare gli allievi nella scelta di una professione assai impegnativa e che richiede uno spiccato senso di responsabilità. Con l' obbligo di un anno di pratica si evita inoltre che si iscriva alla SAT un numero troppo alto di studenti con il rischio di trasformarla in una scuola parcheggio per tecnici disoccupati. Non da ultimo parecchi allievi, durante quest' anno preliminare, assolvono l' obbligo della scuola reclute che, se dovesse essere svolto negli anni di scuola, pregiudicherebbe notevolmente il curriculum scolastico e professionale dell' allievo.

La modificazione di legge qui proposta non ha nessuna conseguenza sulle finanze dello Stato.

Per le ragioni esposte ci preghiamo di raccomandare al Gran Consiglio l' approvazione del disegno allegato.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, spressione della nostra massima stima.

**Per il Consiglio di Stato:**

Il Presidente, C. Generali

Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di  
**LEGGE**

sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982;  
modificazione

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visto il messaggio 4 dicembre 1985 n. 2998 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a:**

**Articolo 1**

L' articolo 48 della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982 è così modificata:

**Art 48**

Scuola per assistenti tecnici

1 Invariato.

2 Invariato.

3 Sono ammessi alla SAT i possessori di un certificato di capacità professionale di muratore, carpentiere, gessatore, disegnatore del genio civile, disegnatore dell' edilizia, disegnatore catastale con almeno un anno di attività professionale in cantiere.

4 Invariato.

**Articolo 2**

Decorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modificazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l' entrata in vigore.